



## **Allegato A al Regolamento sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche e postale: tabella delle indennità**

Indennità per ciascuna parte istante:

€ 30,00 + IVA 22%\* per controversie fino a € 250.000,00.

€ 60,00 + IVA 22%\* per controversie di valore superiore a € 250.000,00.

(\*Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)

Le spese di mediazione devono essere versate dalla parte istante all'atto della presentazione della domanda, prima dell'incontro stesso e comunque devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura.

€ 10,00 + IVA per ogni comunicazione a mezzo servizio postale che la segreteria dovesse effettuare;

€ 0,10 + IVA ogni pagina fotocopiata, ai fini della trasmissione a mezzo del servizio postale.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Il mediatore incaricato percepisce un'indennità fissa, indipendentemente dall'esito della procedura, pari a:

€ 20,00 + IVA 22%\* per controversie fino a € 250.000;

€ 40,00 + IVA 22%\* per controversie di valore superiore a € 250.000

Il valore della lite è indicato nella domanda; qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore della lite risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Il Responsabile dell'Organismo ha previsto che per le domande di mediazione di valore indeterminato o indeterminabile, se dalla documentazione non è desumibile alcuna indicazione, si applica in via provvisoria lo scaglione di spese previsto per le controversie sino al limite di 250.000 euro.

E' facoltà prevedere nel verbale di conciliazione la restituzione da parte del convenuto del contributo versato dall'istante a titolo di spese di procedura, nell'ipotesi in cui la procedura ADR si concluda con l'accoglimento totale o parziale della domanda presentata.